



Prot. n. 2012/53906

Approvazione delle modifiche ai modelli di versamento “F24” e “F24 Accise”, per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Modifiche ai modelli di versamento F24 e F24 Accise

1.1 Al modello “F24” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007 sono apportate modifiche alle dizioni dei seguenti campi:

- a) **da** “SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI ” **a** “ SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”;
- b) **da** “detrazione ICI abitazione principale“ **a** “ detrazione”;
- c) nella “SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI” riquadro INAIL, **da** “posizione assicurativa numero” **a** “codice ditta”;
- d) **da** “Autorizzo addebito su conto corrente bancario n.____cod. ABI____CAB____” **a** “Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN_____”.

1.2 A seguito delle modifiche di cui al punto 1.1, con il presente provvedimento si approva il nuovo modello “F24” di cui all’allegato 1, reso disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

1.3 Il modello “F24” preesistente alle modifiche di cui al punto 1.1, può essere utilizzato fino al 31 maggio 2013. In tal caso il versamento dell’imposta municipale propria (IMU) è esposto nella sezione ICI e altri tributi locali del modello “F24” preesistente.

1.4 Al modello “F24 Accise” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2012 sono apportate modifiche alle dizioni dei seguenti campi:

- a) **da** “SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI ” **a** “ SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”;
- b) **da** “detrazione ICI abitazione principale“ **a** “ detrazione”
- c) **da** “Autorizzo addebito su conto corrente bancario n. _____ cod. ABI _____ CAB _____” **a** “Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN _____”

1.5 A seguito delle modifiche di cui al punto 1.4, con il presente provvedimento si approva il nuovo modello “F24 Accise” di cui all’allegato 2, reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

1.6 Sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica utilizzando i nuovi modelli “F24 ” e “F24 Accise” riportate negli allegati 3 e 4.

1.7 Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano a partire dal 18 aprile 2012.

Motivazioni

I modelli di versamento “F24” e “F24 Accise” sono adeguati nelle dizioni per effetto, tra l’altro, delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni su “*Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria*” .

In un’ottica di economicità, per consentire lo smaltimento delle scorte dei modelli preesistenti, l’obbligo di utilizzo del nuovo modello “F24” cartaceo è stato differito alla data del 1° giugno 2013, ferma restando la possibilità di utilizzare il nuovo modello cartaceo, reso disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1; art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2003;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 novembre 2010;
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 : “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 24, commi 39 e 40; art. 25, comma 5, recanti norme in materia di riscossione);
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998;
- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni;
- Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37 comma 49), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 agosto 2006.

- 4
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articolo 13).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 aprile 2012

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs n. 39/1993



ALLEGATO 1

(Modello F24)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24

QUESTO MODELLO VA USATO:

PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; IMU; Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva; Irap; Addizionale regionale o comunale all'Irpef; Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale e quanto altro previsto.

PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Atto di contestazione delle sanzioni o Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.

Come si paga

È possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.

Il versamento, per i soggetti titolari di partita IVA, deve essere effettuato con modalità di pagamento telematica, come previsto dall'art. 37, comma 49 del D.L. 04/07/2006, n. 223, ad eccezione dei casi d'esenzione previsti.

In tali casi, il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

- in contanti;
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Come va compilato il modello

Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.

Il "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", deve essere compilato unitamente al "codice identificativo", desumibile dalla tabella "codici identificativi" pubblicata sul sito internet "www.agenziaentrate.gov.it", (es.: genitore/tutore = 02; curatore fallimentare = 03; erede = 07), con il codice fiscale del:

– coobbligato;

– erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare il modello.

Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali tributo per i quali si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2002). Per i versamenti con cadenza periodica nel campo rateazione/regione/provincia/mese rif., andrà indicato il mese di riferimento (es: per ritenute lavoro dipendente di novembre occorre scrivere 0011).

Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.

I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, devono barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati.

Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

Si precisa, inoltre, che i commi secondo e terzo dell'art. 51 D.Lgs. 213/98 dispongono in materia di conversione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative quanto segue:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2. Se l'operazione di conversione prevista dal comma secondo produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali".

Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne "rateazione/regione/prov/mese rif." della sezione "Erario" e "rateazione/mese rif." delle sezioni "Regioni" ed "IMU e altri tributi locali", occorre scrivere 0101; in caso di pagamento rateale, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito fornite nel paragrafo rateazioni.

L'elenco completo di codici e causali è disponibile presso gli agenti della riscossione, le banche e gli uffici postali e può essere prelevato anche dal sito internet "www.agenziaentrate.gov.it".

Sono disponibili presso banche, agenti della riscossione e uffici postali modelli nei quali sono prestampati i codici tributo relativi ai versamenti più frequenti.

Rateazione

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono rateizzabili) tali somme possono essere ripartite in rate mensili di pari importo.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto. Ad esempio, è possibile rateizzare l'IRPEF e versare in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle sezioni "Erario", "Regioni" ed "IMU e altri tributi locali", in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, rispettivamente, nella colonna "rateazione/regione/prov/mese rif." e in quella "rateazione/mese rif.", la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).

Si ricorda che la prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto e che in ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

L'importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla rata di capitale e dagli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso indicato presso le banche, gli agenti della riscossione e gli uffici postali. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del pagamento e vanno calcolati con la seguente formula: $C \times i \times t / 36.000$, in cui "C" è l'importo rateizzato, "i" è l'interesse e "t" è il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale tributo.

Compensazione

Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi indicati nello stesso modello F24 tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l'importo necessario all'azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni; infatti il saldo finale del modello non può essere mai negativo (e non può essere negativo, nel caso si compili una sola sezione, neppure il saldo della singola sezione); il modello quindi non può chiudere mai con un'eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare.

L'eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi. Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero.

Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:

- nella colonna "codice tributo" o "causale contributo", i relativi codici dai quali scaturisce il credito;
- nella colonna "anno di riferimento" o "periodo di riferimento", il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce il credito;
- nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione. In particolare:
 - nelle sezioni "Erario", "Regioni" ed "IMU e altri tributi locali" occorre indicare la parte del credito d'imposta che si intende utilizzare in compensazione con il presente modello;
 - nelle sezioni "INPS" e "Altri enti previdenziali e assicurativi", i crediti vantati nei confronti degli enti previdenziali risultanti dalle denunce contributive che si intendono compensare con il presente modello.

Si ricorda che in ogni caso l'importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90;

- limitatamente ai crediti previdenziali e assicurativi, gli altri dati identificativi previsti nelle relative sezioni del modello.

Compensazione e rateazione

Nel caso in cui il contribuente intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, può utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero per utilizzare il credito da compensare e con l'indicazione 0101 nello spazio rateazione in corrispondenza dell'importo a debito versato; il secondo per evidenziare l'importo della prima rata da versare del residuo debito, riportando nello spazio rateazione il numero della rata in pagamento e quello complessivo del numero delle rate prescelto (ad esempio, se la prima di cinque rate indicare 0105); a partire dalla seconda rata da versare sono dovuti gli interessi.

ISTRUZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI TIPI DI PAGAMENTO

Pagamento delle somme dovute in caso di liquidazione e controllo della dichiarazione

In questo caso il contribuente deve attenersi alle istruzioni fornite nell'apposita comunicazione.

Pagamento delle somme dovute in caso di avviso di accertamento, di avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Per tali pagamenti deve essere utilizzata la sezione "Erario" anche per pagare l'Irap e le addizionali regionali o comunali all'Irpef.

Il contribuente deve indicare:

- nello spazio "codice ufficio", il codice dell'ufficio che ha emesso l'atto oggetto della definizione;
- nello spazio "codice atto", il codice dell'atto oggetto di definizione;
- nella colonna "anno di riferimento", l'anno cui si riferisce la violazione;
- per l'Irap, e le addizionali regionali e le addizionali comunali, nella colonna "rateazione/regione/prov/mese rif./codice ente/codice comune.", il codice dell'ente territoriale destinatario della somma, prelevabile dal sito internet "www.agenziaentrate.gov.it".

Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, utilizzando il codice del tributo, mentre le sanzioni devono essere pagate a parte, utilizzando l'apposito codice.

Se il contribuente effettua il pagamento in relazione a più atti, deve compilare tanti modelli quanti sono gli atti.

Attenzione: l'utilizzazione di uno dei codici istituiti per il versamento delle somme oggetto di questo paragrafo comporta l'obbligo di riempire anche i campi relativi al codice ufficio ed al codice atto.

Ravvedimento

Questo modello deve essere utilizzato anche per il versamento sia dell'imposta e degli interessi, sia delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento. In tal caso non deve mai essere compilato lo spazio relativo al "codice ufficio".

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

Istruzioni per il versamento dell'IMU

Per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali".

In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

Nello spazio "codice ente/codice comune" il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri.

Nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.

Nello spazio "Immob. variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione.

Nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto.

Nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.

Nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).

Lo spazio "rateazione" non deve essere compilato.

Nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv.".

Indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Nello spazio "Importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla detrazione, indicare l'imposta al netto della stessa, da esporre nell'apposita casella in basso a sinistra.



ALLEGATO 2

(Modello F24 Accise)

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

_____ PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

cognome, denominazione o ragione sociale

nome _____

DATI ANAGRAFICI

data di nascita
giorno | mese | anno _____

sexso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita _____

prov. _____

comune _____

prov. _____

via e numero civico _____

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo _____

SEZIONE ERARIO

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo	rateazione/regione/prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE A			B	SALDO (A-B)

codice ufficio _____ codice atto _____

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE C				D	SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE E				F	SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	RAVV.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
detrazione _____				TOTALE G			H	SALDO (G-H)		

SEZIONE ACCISE/MONOPOLI E ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE

ente	prov.	codice tributo	codice identificativo	rateazione	mese	anno di riferimento	importi a debito versati
TOTALE O							SALDO (O)

FIRMA

SALDO FINALE

EURO +

_____ , |

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPOTELLO

Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
 circolare/vaglia postale
 n.ro _____
 tratto / emesso su _____ cod. ABI _____ CAB _____

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN

I T _____

firma _____

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A: _____
 AGENZIA _____ PROV. _____
 PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE _____ barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI
 cognome, denominazione o ragione sociale _____ nome _____
 data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____ prov. _____
giorno mese anno
 comune _____ prov. _____ via e numero civico _____

DOMICILIO FISCALE _____

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ codice identificativo _____

SEZIONE ERARIO

		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE - IVA								
	RITENUTE ALLA FONTE							
	ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio _____	codice atto _____				TOTALE A	B	SALDO (A-B)	

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	da	periodo di riferimento: a	importi a debito versati	importi a credito compensati	
			mm/aaaa	mm/aaaa			
TOTALE C					D		SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE E					F	SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
detrazione _____						TOTALE G			H		SALDO (G-H)

SEZIONE ACCISE/MONOPOLI E ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE

ente	prov.	codice tributo	codice identificativo	rateazione	mese	anno di riferimento	importi a debito versati
codice ufficio _____		codice atto _____		TOTALE O			SALDO (O)

SALDO FINALE _____ **EURO** + _____

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA _____ **CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

giorno _____ mese _____ anno _____

AZIENDA _____ CAB/SPORTELLO _____

Pagamento effettuato con assegno bancario/postale circolare/vaglia postale

n.ro _____

tratto / emesso su _____ cod. ABI _____ CAB _____

MOD. F24 - ACCISE - 2012 - EURO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

data di nascita

giorno mese anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE**CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare**

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/regione/prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE A			B	

codice ufficio codice atto

+/- **SALDO (A-B)**

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE C				D	

+/- **SALDO (C-D)**

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE E				F	

+/- **SALDO (E-F)**

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
detrazione										
TOTALE G									H	

+/- **SALDO (G-H)**

SEZIONE ACCISE/MONOPOLI E ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE

ente	prov.	codice tributo	codice identificativo	rateazione	mese	anno di riferimento	importi a debito versati
TOTALE O							

SALDO (O)

SALDO FINALE

EURO + _____, _____

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORELLLO

Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
 circolare/vaglia postale
n.ro _____
tratto / emesso su _____
cod. ABI _____ CAB _____

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 ACCISE

QUESTO MODELLO VA USATO:

PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; IMU; Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva; Irap; Addizionale regionale o comunale all'Irpef; Contributi e premi INPS; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale; Accise e Versamenti di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Atti di contestazione delle sanzioni; Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.

Come si paga

È possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.

Il versamento, per i soggetti titolari di partita IVA, deve essere effettuato con modalità di pagamento telematica, come previsto dall'art. 37, comma 49 del D.L. 04/07/2006, n. 223, ad eccezione dei casi d'esenzione previsti.

In tali casi il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

- in contanti;
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Come va compilato il modello

Il presente modello è disponibile esclusivamente sul sito internet "www.agenziaentrate.it".

Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.

Il "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", deve essere compilato unitamente al "codice identificativo", desumibile dalla tabella "codici identificativi" pubblicata sul sito internet "www.agenziaentrate.gov.it", (es.: genitore/tutore = 02; curatore fallimentare = 03; erede = 07), con il codice fiscale del:

- coobbligato;
- erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare il modello.

Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali tributo per i quali si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2002). Per i versamenti con cadenza periodica nel campo rateazione/regione/provincia/mese rif, andrà indicato il mese di riferimento (es.: per ritenute lavoro dipendente di novembre, occorre scrivere 0011) Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.

I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, devono barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati.

Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

Si precisa, inoltre, che i commi secondo e terzo dell'art. 51 D.Lgs. 213/98 dispongono in materia di conversione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative quanto segue:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2. Se l'operazione di conversione prevista dal comma secondo produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali".

Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne "rateazione/regione/prov./mese rif." della sezione "Erario" e "rateazione/mese rif." delle sezioni "Regioni" ed "IMU e altri tributi locali", occorre scrivere 0101; in caso di pagamento rateale, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito fornite nel paragrafo rateazioni.

L'elenco completo di codici e causali è disponibile presso gli agenti della riscossione, le banche e gli uffici postali e può essere prelevato anche dal sito internet "www.agenziaentrate.gov.it".

Rateazione

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono rateizzabili) tali somme possono essere ripartite in rate mensili di pari importo.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto. Ad esempio, è possibile rateizzare l'IRPEF e versare in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle sezioni "Erario", "Regioni" e "IMU e altri tributi locali", in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, rispettivamente, nella colonna "rateazione/regione/prov/mese rif." e in quella "rateazione/mese rif.", la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206). Si ricorda che la prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto e che in ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

L'importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla rata di capitale e dagli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso indicato presso le banche, gli agenti della riscossione e gli uffici postali. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del pagamento e vanno calcolati con la seguente formula: $C \times i \times t / 36.000$, in cui "C" è l'importo rateizzato, "i" è l'interesse e "t" è il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contribuito.

Compensazione

Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi indicati nello stesso modello F24 tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l'importo necessario all'azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni; infatti il saldo finale del modello non può essere mai negativo (e non può essere negativo, nel caso si compili una sola sezione, neppure il saldo della singola sezione); il modello quindi non può chiudere mai con un'eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare.

L'eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi.

Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero.

Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:

- nella colonna "codice tributo" o "causale contribuito", i relativi codici dai quali scaturisce il credito;
- nella colonna "anno di riferimento" o "periodo di riferimento", il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce il credito;
- nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione. In particolare:
 - nelle sezioni "Erario", "Regioni" e "IMU e altri tributi locali" occorre indicare la parte del credito d'imposta che si intende utilizzare in compensazione con il presente modello;
 - nelle sezioni "INPS" e "Altri enti previdenziali e assicurativi", i crediti vantati nei confronti degli enti previdenziali risultanti dalle denunce contributive che si intendono compensare con il presente modello.

Si ricorda che in ogni caso l'importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90;

- limitatamente ai crediti verso l'INPS, gli altri dati identificativi previsti nella relativa sezione del modello.

Compensazione e rateazione

Nel caso in cui il contribuente intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, può utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero per utilizzare il credito da compensare e con l'indicazione 0101 nello spazio rateazione in corrispondenza dell'importo a debito versato; il secondo per evidenziare l'importo della prima rata da versare del residuo debito, riportando nello spazio rateazione il numero della rata in pagamento e quello complessivo del numero delle rate prescelto (ad esempio, se la prima di cinque rate indicare 0105); a partire dalla seconda rata da versare sono dovuti gli interessi.

ISTRUZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI TIPI DI PAGAMENTO

Pagamento delle somme dovute in caso di liquidazione e controllo della dichiarazione

In questo caso il contribuente deve attenersi alle istruzioni fornite nell'apposita comunicazione.

Pagamento delle somme dovute in caso di avviso di accertamento, di avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Per tali pagamenti deve essere utilizzata la sezione "Erario" anche per pagare l'Irap e le addizionali regionali o comunali all'Irpef.

Il contribuente deve indicare:

- nello spazio "codice ufficio", il codice dell'ufficio che ha emesso l'atto oggetto della definizione;
- nello spazio "codice atto", il codice dell'atto oggetto di definizione;
- nella colonna "anno di riferimento", l'anno cui si riferisce la violazione;
- per l'Irap, le addizionali regionali e le addizionali comunali, nella colonna "rateazione/regione/prov/ mese rif./codice ente/codice comune.", il codice dell'ente territoriale destinatario della somma, prelevabile dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, utilizzando il codice del tributo, mentre le sanzioni devono essere pagate a parte, utilizzando l'apposito codice.

Se il contribuente effettua il pagamento in relazione a più atti, deve compilare tanti modelli quanti sono gli atti.

Attenzione: l'utilizzazione di uno dei codici istituiti per il versamento delle somme oggetto di questo paragrafo comporta l'obbligo di riempire anche i campi relativi al codice ufficio ed al codice atto.

Ravvedimento

Questo modello deve essere utilizzato anche per il versamento sia dell'imposta e degli interessi, sia delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento. In tal caso non deve mai essere compilato lo spazio relativo al "codice ufficio".